

QUESITO

In riferimento alla percentuale di mancati recapito citata all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, viene preso in considerazione un secondo giro di recapito con l'obiettivo di conservare una percentuale di mancati recapito inferiore al 10%. Trattandosi di corrispondenza "non a firma" (come è, ad es., la Posta Raccomandata) la consegna è prevista all'interno della cassetta postale del destinatario (qualora disponibile e rintracciabile) e non nelle mani proprie del destinatario. Si chiede, pertanto, di voler gentilmente chiarire in quali circostanze si ipotizza che un secondo giro di recapito possa perfezionare una consegna non riuscita al primo tentativo;

RISPOSTA

E' opportuno precisare che per "secondo giro di recapito" si intende il tentativo di consegna di una nuova bolletta allo stesso utente per il quale il precedente giro di recapito non è andato a buon fine. A seguito del primo mancato recapito di una fattura, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di intervenire direttamente, oppure con altre imprese, sulle proprie utenze al fine di analizzare la causale di mancato recapito rendicontate dall'Appaltatore e di azionare le eventuali attività necessarie per la verifica e/o aggiornamento del recapito. Pertanto è plausibile ipotizzare che al secondo giro di recapito aumenti sensibilmente la possibilità che si perfezioni una consegna non avvenuta precedentemente.